

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 177

Anno 45

14 luglio 2014

N. 211

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 LUGLIO 2014, N. 1020

Reg. (UE) 1308/2014 e Reg. (CE) 555/2008. Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne 2014-2015 e successive

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 LUGLIO 2014, N. 1020

Reg. (UE) 1308/2014 e Reg. (CE) 555/2008. Disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne 2014-2015 e successive

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito dell'inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- la Sezione IV ter che disciplina l'assegnazione di risorse comunitarie agli Stati membri e l'uso di tali risorse per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo attraverso un programma nazionale;

- l'articolo 103 octodecies che disciplina la Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare gli articoli da 6 a 10 bis (Sezione II) relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare:

- l'articolo 46 che regola la misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel quadro del confermato sistema di attivazione degli aiuti al settore vitivinicolo attraverso programmi nazionali quinquennali di sostegno;

- il Capo III, articoli da 61 a 72, che delinea un nuovo sistema autorizzatorio per gli impianti viticoli a partire dal 1 gennaio 2016 prevedendo la possibilità di impianto e reimpianto di varietà di uve da vino solo dietro concessione di una specifica autorizzazione allorquando sussistano le condizioni stabilite nello stesso capo;

- l'art. 231 che prevede che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso Regolamento (UE) n. 1308/2013 e fino alla loro scadenza;

Richiamato il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2014-2018, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) - sulla base dell'accordo tecnico del 26 febbraio 2013 con i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e delle Organizzazioni professionali - inviato alla Commissione Europea con nota protocollo

n. 1834 del 1 marzo 2013, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 555/2008 sopra citato;

Atteso che il suddetto Programma prevede, fra l'altro, il sostegno finanziario per la Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", finalizzata all'incremento della capacità competitiva dei vigneti regionali mediante il miglioramento dei sistemi di allevamento e delle tecniche di coltivazione tese a migliorare la qualità della produzione, ridurre i costi e adeguare il potenziale produttivo alle richieste del mercato;

Visti inoltre:

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, che individua le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3741 del 6 giugno 2014, recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015" che attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 24.202.220, di cui Euro 12.754.431 destinati alla Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

Richiamata la propria deliberazione n. 2104 del 30 dicembre 2014 con la quale sono state approvate le disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013-2014;

Rilevato che le esigenze espresse dalle imprese vitivinicole del territorio regionale in termini di rinnovamento del patrimonio viticolo inducono a promuovere le operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti esistenti al fine di conseguire elevati livelli qualitativi del prodotto e di competitività sul mercato nell'intero arco di durata del Programma nazionale di sostegno;

Ritenuto opportuno pertanto dare attuazione alla Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti sul territorio regionale per la campagna viticola 2014/2015 e successive, in applicazione di quanto previsto dai citati decreti ministeriali, approvando le specifiche disposizioni applicative nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto, inoltre, al fine di assicurare la massima utilizzazione delle risorse rese disponibili, di stabilire che il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provveda, con proprio atto, all'eventuale adeguamento dei livelli di sostegno, secondo un criterio di proporzionalità, fermo restando il limite dell'importo medio regionale per ettaro fissato dal predetto Decreto n. 15938 del 20 dicembre 2013, nonché a disporre eventuali proroghe alla tempistica del procedimento prevista nelle presenti disposizioni, in funzione della più efficiente gestione delle procedure, per le annualità di attuazione del Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2014-2018;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- le proprie deliberazioni n. 1621 dell'11 novembre 2013 recante "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33" e n. 68 del 27 gennaio 2014 recante "Approvazione del programma

triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;

Viste inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare le disposizioni applicative della Misura Ri-strutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola

2014-2015 e successive, nella formulazione contenuta nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provveda, con proprio atto, all’eventuale adeguamento dei livelli di sostegno, secondo un criterio di proporzionalità fermo restando il limite dell’importo medio regionale per ettaro fissato dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, nonché a disporre eventuali proroghe alla tempistica del procedimento prevista nelle presenti disposizioni, in funzione della più efficiente gestione delle procedure per le annualità di attuazione del Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2014-2018;

3) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all’Organismo Pagatore Regionale Agrea;

4) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione, in attuazione degli indirizzi interpretativi contenuti nelle deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014;

5) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dando mandato al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA MISURA DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LE CAMPAGNE VITICOLE 2014/2015 E SUCCESSIVE.

1. **PREMESSA**

Il settore del vino ha vissuto negli ultimi anni una profonda trasformazione, anche culturale. Si è assistito ad un drastico calo del consumo di vino, che da esigenza alimentare è divenuto sempre più consumo voluttuario. Il consumatore "moderno" beve meno, ma vuole bere meglio. Nello stesso tempo il vino è diventato un fenomeno di costume; ad esso sono dedicate trasmissioni televisive e riviste specializzate, scuole e corsi di degustazione e dilagano wine bar ed enoteche. Anche il consumatore abituale di vino di largo consumo è divenuto più esigente e richiede sicurezza igienico-sanitaria a fronte di un buon rapporto qualità/prezzo.

Il consumatore è mediamente più attento, più consapevole e più attrezzato, e cerca la migliore qualità possibile nel segmento di mercato in cui, per scelta o per necessità, si posiziona. Vista la contingenza economica, entro certi limiti è disposto a spendere qualche cosa in più per una maggiore qualità nel senso più ampio del termine.

Negli ultimi tempi, forse per reazione alla uniformazione dei vini al "gusto internazionale" o più in generale alla globalizzazione del settore vitivinicolo, viene richiesta dal consumatore una spiccata identità territoriale del prodotto "vino". Nella competizione internazionale e nel mercato globale l'identificazione con il territorio di origine consentirà al vino, a qualunque segmento di mercato appartenga, di assumere un carattere distintivo.

A fronte della richiesta di maggiore qualità, quello che vince sui mercati è il rapporto tra qualità e prezzo, partendo dal presupposto che il vino deve essere comunque un "buon vino".

Una caratteristica evidente della produzione vinicola emiliano-romagnola è la coesistenza di diverse realtà produttive: quella di collina, spesso protesa a raggiungere i massimi livelli qualitativi con rese anche molto basse, e quella di pianura con rese elevate e non sempre orientata alla migliore espressione organolettica del vino finito dovendo privilegiare diverse valenze commerciali. In termini di strutturazione aziendale si ritrovano la piccola cantina, che vinifica prevalentemente uva propria e fa riferimento ad un mercato di nicchia (locale, nazionale e internazionale) e la grande azienda, molto spesso

cooperativa, il cui mercato è vasto per dimensioni, ma di tipologia diversa rispetto a quello delle piccole imprese, essendo prevalentemente costituito dalla grande distribuzione organizzata. A livello intermedio si posiziona il produttore medio piccolo, che va a soddisfare una domanda di vino, sostanzialmente di tipo locale e ancora presente nella nostra Regione, di buona qualità e di prezzo contenuto.

Nonostante nell'ultimo decennio la qualità media dei vini dell'Emilia-Romagna sia notevolmente migliorata, fino ad arrivare a punte di eccellenza, l'immagine percepita delle nostre produzioni enologiche, sia localmente sia in un ambito nazionale e internazionale, spesso resta di livello medio. E' un problema di percezione all'esterno di quanto avvenuto, ma, ancor prima, è un problema di comunicazione. Probabilmente non è facile promuovere i prodotti di una Regione che sul piano vitivinicolo presenta tante sfaccettature con punte di qualità ed eccellenza economica.

La ridotta dimensione media delle aziende è una caratteristica della viticoltura italiana ed emiliano-romagnola che causa problemi sul fronte produttivo per la difficoltà nel contenere i costi di produzione, e sul fronte commerciale, per la difficoltà a fare massa critica.

Ad un rinnovamento e ad una modernizzazione delle cantine non è sempre seguito il rinnovo dei vigneti. Inoltre, nonostante le ristrutturazioni degli ultimi anni si siano orientate verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione di numerose operazioni colturali, la polverizzazione aziendale non consente di ammortizzare i costi per l'acquisto delle macchine. Pertanto, la gestione è ancora in gran parte manuale o affidata a terzisti. D'altra parte la meccanizzazione è la via principale per arrivare alla riduzione dei costi di produzione. Non bisogna comunque dimenticare che le esigenze di meccanizzazione devono essere conciliate con quelle di rispetto delle aree sensibili a problemi di erosione e/o ancor più di dissesto idro-geologico.

L'obsolescenza tecnica ed economica che ancora contraddistingue parte dei vigneti emiliano-romagnoli, impone di riproporre la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti sul territorio regionale, per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

Il completamento della riconversione del patrimonio viticolo regionale può essere l'occasione per presentare al mercato globale del consumo una tradizione regionale

corroborata e più definita, per poterla anche promuovere meglio, e una filiera più compatta e attenta all'innovazione per mantenere livelli elevati di competitività.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola dell'Emilia-Romagna, delle sue potenzialità e del contesto internazionale, gli obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compatibilmente con la normativa comunitaria sono:

- aumento della competitività dei produttori;
- crescita qualitativa della produzione;
- rafforzamento dell'identità delle produzioni nei diversi bacini viticoli;
- riduzione dei costi di produzione, anche mediante un più ampio ricorso alla meccanizzazione;
- idonee sistemazioni dei terreni (anche di più aziende limitrofe).

Per la viticoltura di pianura, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi andranno finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle aziende di collina occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione sono le denominazioni d'origine (DOC e DOCG). Le DO hanno una forte valenza territoriale e potrebbero essere l'elemento che unisce le politiche per i diversi gruppi di produttori. Esse si associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma nel contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e

internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli vitivinicoltori locali.

In Emilia-Romagna hanno, infine, notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

2. ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

In linea generale, in Emilia-Romagna è possibile definire tre macrozone all'interno delle quali circoscrivere aree maggiormente omogenee ed uniformi dal punto di vista tecnico-economico, di seguito indicate.

Macroarea	Area	Province interessate
Pianura emiliana	Area del modenese, reggiano e parmense	Modena, Reggio Emilia, Parma
	Area tra Modena e Bologna (DOC Reno)	Modena, Bologna
	Area interna Ferrarese	Ferrara
Pianura romagnola e litoranea	Area romagnola	Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna
	Area litoranea (viticoltura delle sabbie - DOC Bosco Eliceo)	Ferrara, Ravenna
Collina	Area del Piacentino e Parmense	Piacenza e Parma
	Aree collinari di Modena e Reggio-Emilia	Modena, Reggio Emilia
	Area dei Colli Bolognesi	Bologna, Modena
	Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini	Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Non si può prescindere dalla diversa attitudine alla coltivazione della vite dei terreni agricoli regionali: questo significa prediligere la produzione di vini di qualità con minori rese, specie in collina, ma anche non escludere prodotti a DO e IGT a rese più elevate che,

specialmente in pianura, consentono di ottenere buoni livelli di qualità.

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali, impiegando materiale vegetale certificato o verificato dal punto di vista sanitario (nel caso di selezioni aziendali o di materiali della categoria "standard") e combinazioni portinnesti/varietà opportune. Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale. La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria.

Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno (corretti carichi di gemme), con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità.

È opportuno privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte. Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo, predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo; di per sé, quindi, la potatura corta tenderebbe a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. È auspicabile il ricorso all'inerbimento come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni, quali pianure fertili e

varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogame. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

La scarsa piovosità che ha caratterizzato gli ultimi andamenti stagionali ha determinato una penalizzazione delle rese ed una profonda e negativa ingerenza sul metabolismo di zuccheri, acidi e polifenoli, con conseguente decadimento qualitativo. A fronte dei cambiamenti climatici e dell'esigenza di ridurre l'incidenza delle annate particolarmente siccitose - con rischi elevati di stress e moria, in particolar modo per le barbatelle dopo l'impianto - l'irrigazione del vigneto non è più considerata pratica agronomica di "forzatura", bensì pratica di "soccorso" per garantire la stabilità e la qualità delle produzioni viticole.

Tale pratica, nel caso di impianti fissi microirrigui permette il contenimento dei costi, nonché un dosaggio preciso dei volumi irrigui e la salvaguardia delle risorse idriche, visto il ridotto ammontare dei volumi idrici utilizzati da questi impianti.

L'irrigazione, come pratica agronomica intesa a salvaguardare la fisiologia della pianta e non come tecnica di forzatura, è ammessa - per i vigneti idonei a produrre vini DO - solo quando prevista dai rispettivi disciplinari di produzione.

La sintesi della Misura è riportata nelle schede riassuntive di cui all'Appendice n. 2 alle presenti disposizioni, redatta in conformità con quanto previsto dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 15938 del 20 dicembre 2013, di seguito denominato Decreto.

3. AREA DELL'INTERVENTO

La Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

Sono ammesse ai finanziamenti domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO e/o IGT, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.

Ai fini dell'applicazione della Misura, per "collina" si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia.

4. BENEFICIARI DELLA MISURA

Possono beneficiare della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 gli imprenditori agricoli singoli e associati, conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto/autorizzazione, purché si trovino nelle condizioni di cui al punto successivo.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto, allega all'istanza il consenso del proprietario.

I requisiti dei beneficiari e le condizioni per le attribuzioni dei punteggi di cui al punto 11 "Priorità" devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

5. CONDIZIONI

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve:

- a) essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dalla precedente estirpazione di una equivalente superficie vitata, essere in possesso di un diritto di reimpianto acquistato da altro produttore ovvero essere titolare di un'autorizzazione di cui all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) avere presentato all'Amministrazione competente per territorio (di seguito in breve Amministrazione competente) almeno una domanda di:
 - reimpianto (a fronte di una richiesta di reimpianto con diritto proprio, reimpianto anticipato o con diritto proveniente da un trasferimento);
 - estirpazione e successivo reimpianto da realizzarsi entro il termine previsto al successivo punto 14;
 - sovrainnesto o modifica del sistema di allevamento;
- c) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;

- d) avere aggiornato la propria posizione nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003 e nello schedario viticolo regionale.

L'impresa dovrà possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) non si applicano ai richiedenti che intendono presentare domanda di contributo per la sola sostituzione delle strutture di sostegno del vigneto, qualora non vi sia modifica alla forma di allevamento, e ai richiedenti che intendono presentare domanda di contributo per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente - su vigneti già realizzati o per i quali abbiano presentato domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti nelle campagne precedenti. Tali richiedenti presentano apposita domanda di contributo per la sostituzione delle strutture di sostegno del vigneto, per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

6. SUPERFICIE VITATA OGGETTO DI CONTRIBUTO

La superficie vitata oggetto della domanda di contributo deve essere individuata secondo quanto risulta dallo schedario viticolo regionale.

La superficie minima richiesta per la Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è pari a 0,5 ettari, anche se tale limite si raggiunge sommando le superfici relative a più interventi.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 75, paragrafo 1) del Regolamento (CE) n. 555/2008 laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

7. AZIONI AMMISSIBILI

Possono usufruire del sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti di uva da vino una o più delle tipologie di intervento di seguito specificate:

- a) riconversione varietale, che consiste:

1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo e sanitario.
- b) ristrutturazione, che consiste:
1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
 2. nel reimpianto di vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante:
1. razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente (messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano l'impianto di allevamento o messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento);
 2. realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

8. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti nei seguenti casi:

- a) rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale; per tale tipologia si intende il reimpianto della stessa particella, con la stessa varietà e con lo stesso sistema di allevamento (articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008);
- b) interventi relativi a superfici vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate, ai sensi dell'articolo 85 quinquies del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

9. MODALITA' TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale.

In deroga alla previsione di cui sopra, nonché alle indicazioni tecniche riportate in seguito, per gli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOCG possono essere ammessi a finanziamento vigneti a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile e Duplex, anche con distanze di impianto diverse rispetto a quanto previsto dalle successive indicazioni tecniche, purché il numero di piante ad ettaro non sia inferiore rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare di produzione. Il contributo previsto per queste tipologie di impianto è quello spettante ai vigneti parzialmente meccanizzabili.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti sono quelle riconosciute "idonee" alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed iscritte nel relativo elenco. Non sono ammesse le varietà "in osservazione" al momento della presentazione della domanda.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, e deve essere "certificato" o di categoria "standard".

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione, se indicato.

Gli interventi di sovrainnesto con una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento.

Non è considerato intervento di sovrainnesto, ai fini della presente misura, la sostituzione di un clone di una varietà con un altro.

Sono ammissibili al sovrainnesto vigneti aventi età inferiore a 20 anni, nel caso in cui le condizioni sanitarie e fisiologiche del vigneto lo permettano.

La realizzazione dell'impianto fisso di irrigazione è ammissibile solo su vigneti ben strutturati aventi caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento.

Le indicazioni che seguono riportano gli elementi tecnici utili per la ristrutturazione e riconversione vigneti, compresi gli interventi di razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente.

Indicazioni tecniche valide per l'intero territorio regionale

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

- altezza minima della parete vegetativa 1,00 m;
- pali con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 m; i pali in cemento vibrato sono ammessi solo nelle forme di allevamento che non interagiscono con le operazioni di meccanizzazione;
- uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione;
- la densità di impianto deve essere commisurata alle condizioni ambientali (analisi del suolo recenti, indicazioni storiche su clima e precessioni colturali), alla combinazione vitigno-portinnesto e al parco macchine aziendale;
- in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio si possono adottare anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sestri molto ridotti, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale;
- è ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative ai sestri di impianto rilevate in fase di collaudo e quanto di seguito previsto per le singole macroaree.

L'indicazione dei portinnesti di cui ai punti seguenti è da intendersi non vincolante.

Indicazioni tecniche valide per la "Pianura emiliana"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. In ordine crescente di vigoria 420 A (non tollera il ristoppio), 161-49, 157-11, S.O.4, Kober 5 BB, Paulsen (specialmente per ristoppio). Si possono impiegare anche 3309, 101-14 e

Swarzmann. Tutti i portinnesti, specialmente questi ultimi, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sestì d'impianto:

- vigneti a contropalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,40 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Casarsa, Sylvoz, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato).

Indicazioni tecniche per la "Pianura romagnola e litoranea"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. In ordine crescente di vigoria: 420 A (non tollera il ristoppio), 161-49, 157-11, S.O.4, Kober 5 BB, Paulsen (specialmente per ristoppio e per particolari condizioni ambientali). Si possono impiegare anche 3309, 101-14 e Swarzmman. Tutti i portinnesti, ma specialmente questi ultimi, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sestì d'impianto:

- vigneti a contropalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,30 m sulla fila

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Duplex, Casarsa, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta) Guyot (per vitigni

che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato).

Indicazioni tecniche per la "Collina"

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare: 420 A, 161-49, 157-11, 110 Richter, S.O.4, 140 Ruggeri, 1103 Paulsen, 41 B (nel caso di terreni particolarmente ricchi di calcare), Kober 5 BB (specialmente per ristoppio), ed anche 3309, 101-14 e Swarzmans, da scegliere tutti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC. In casi particolari possono essere utilizzati 775 Paulsen e 779 Paulsen;

per i sestri d'impianto:

- vigneti a contropalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- Cordone speronato, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato), GDC (limitatamente ai fondovalle), Alberello, Casarsa (con capi a frutto non superiori a 6-7 gemme).

10. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;

- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento.

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

1. compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010;
2. autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto.

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2.000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dall'operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l'azione venga realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

In caso di utilizzo del diritto di reimpianto in portafoglio o acquistato da terzi, sono esclusi dal contributo sia l'importo derivante dalle spese di estirpazione, sia l'indennizzo per la perdita di reddito.

Per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione, il contributo ad ettaro viene aumentato, in maniera forfettaria, di euro 900,00.

Per l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello il contributo ad ettaro viene aumentato, in maniera forfettaria, di euro 600,00.

Sono ammesse ai finanziamenti domande di contributo relative ai soli vigneti idonei alla produzione di vini DO e IGT.

Il contributo ai costi è erogato in modo forfettario secondo i livelli di sostegno indicati nelle tabelle sottostanti, determinati tenuto conto dei prezzi fissati nel prezzario regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna nonché dell'importo medio regionale per ettaro fissato dal Decreto di attuazione della Misura (13.500,00 €/Ha) :

	Ristrutturazione/riconversione	contributo per la realizzazione dei lavori
		€/Ha
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	8.500,00
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	8.000,00
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	8.000,00
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	7.500,00

	Riconversione	contributo per la realizzazione dei lavori
		€/Ha
	riconversione varietale, mediante sovrainnesto, di vigneti idonei alla meccanizzazione integrale o parziale delle operazioni colturali (esclusa potatura)	1.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura)	2.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura) e riconversione varietale mediante sovrainnesto	3.800,00

Per ogni tipologia di vigneto realizzato con forme di allevamento ad alberello il contributo per ettaro è pari a euro 5.000,00 in considerazione delle spese non sostenute per l'acquisto dei materiali di sostegno.

Per la realizzazione di nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di impianto esistente con altro più efficiente (microirrigazione) è riconosciuto un contributo forfettario ad ettaro pari a € 800,00. In caso di realizzazione di impianto sub irriguo il contributo forfettario ad ettaro è pari ad € 1.300,00.

Il contributo concesso non può superare il 50% dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere.

Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia le Amministrazioni competenti possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. In tal caso si applica il regime di aiuto previsto per la pianura.

Ai fini della completa utilizzazione del plafond regionale, qualora il fabbisogno finanziario calcolato in base alle domande ammissibili e all'importo dei contributi di cui alle tabelle precedenti, sia inferiore alle risorse disponibili, il contributo viene innalzato in maniera proporzionale fino al limite del 50% delle spese come risultanti da prezzario regionale, rispettando l'importo medio regionale per ettaro fissato dal Decreto (13.500,00 €/Ha).

11. PRIORITA'

I criteri per l'attribuzione del punteggio si distinguono in:

- criteri riferiti al richiedente;
- criteri riferiti all'intervento.

I relativi punteggi sono così stabiliti:

RICHIEDENTE	Punti
Richiedente giovane imprenditore (età inferiore ai 40 anni)	25
Richiedente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)	20
Richiedente che non abbia presentato domanda di estirpazione di superfici vitate con premio ai sensi del Titolo V Capo III del Reg. (CE) n. 479/2008	15
Richiedente azienda che vinifica uve di propria produzione (dichiarazione di produzione vino nella vendemmia precedente la data di presentazione della domanda)	5

INTERVENTO	Punti
Dimensione intervento	3 fino ad un ettaro
	6 compreso tra 1 e 2 ettari
	9 oltre i 2 ettari
Vigneto realizzato in collina in zona DO*	10
Vigneto realizzato in pianura in zona DO*	5
Impianto di varietà autoctone previste nei disciplinari DO/IGT**	2

* vigneto prevalentemente (oltre il 50%) realizzato in zona DO

** vedi elenco in appendice

La priorità per il giovane imprenditore è assegnata all'imprenditore con età inferiore a quarant'anni all'atto della presentazione della domanda. In caso di ditta individuale si fa riferimento all'età del titolare, in caso di società di persone, di capitale e cooperative, ad almeno un socio amministratore giovane.

La priorità per l'imprenditore agricolo professionale è assegnata ai richiedenti in possesso della relativa qualificazione in corso di validità e che abbiano reso specifica dichiarazione in domanda.

Per le caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale, si rimanda a quanto previsto nel Dlgs 99/2004 così come modificato dal D.lgs 101/2005 e nella nota regionale AAG/INV/05/42192 del 23/11/2005, integrata dalla nota PG/2008/181302 del 25/7/2008 (pubblicate su ER Agricoltura e pesca), relativa alle indicazioni operative per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Alle domande di contributo per la sola realizzazione o sostituzione dell'impianto di irrigazione sono attribuiti solo i punteggi relativi alle caratteristiche del richiedente, se ed in quanto dovuti.

A parità di punteggio è data precedenza ai richiedenti che hanno età inferiore. In caso di società di persone, di capitale e cooperative l'età presa a riferimento è quella del legale rappresentante più giovane.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE E GESTIONE FINANZIARIA

Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGREA, secondo modalità e termini definiti da AGEA coordinamento (art. 9 del Decreto).

Le Amministrazioni competenti, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande effettuano l'istruttoria delle domande presentate e approvano l'elenco delle domande ammissibili, dandone comunicazione al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali.

Per Amministrazione competente si intende l'Amministrazione nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo.

Le Amministrazioni competenti individuano l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro

adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Il dirigente di tale unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità del procedimento.

Ai fini dell'istruttoria della domanda le Amministrazioni competenti verificano che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia e che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni tecniche di cui al presente atto.

Dopo il ricevimento della domanda, l'Ente competente provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato dell'impresa, per la verifica della situazione contributiva nella fase di ammissibilità ed eventuale concessione; analoga verifica verrà fatta per la fase di liquidazione.

Qualora il fabbisogno finanziario delle domande ammissibili sia inferiore alla disponibilità finanziaria regionale, per raggiungere l'obiettivo del totale utilizzo delle risorse assegnate annualmente per la ristrutturazione e riconversione, la Regione ridetermina gli importi dell'aiuto per ettaro secondo quanto stabilito al punto 10.

Se il fabbisogno finanziario è superiore alle risorse assegnate, la Regione ripartisce tra le Amministrazioni competenti la disponibilità finanziaria in modo proporzionale al fabbisogno richiesto da ciascuna Amministrazione e ne dà comunicazione alle stesse.

Il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvede, entro 10 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione concernente le domande ammissibili da parte delle Amministrazioni competenti, alla rideterminazione degli importi dell'aiuto per ettaro o al riparto delle risorse, come previsto ai paragrafi precedenti.

Le Amministrazioni competenti, entro 20 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, approvano la graduatoria delle domande ammesse e concedono il contributo nei limiti delle risorse disponibili, dandone comunicazione al beneficiario.

Qualora successivamente alla concessione dei contributi di cui al punto precedente si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre misure del Piano nazionale di sostegno, nonché dal sottoutilizzo dei fondi da parte di alcune Amministrazioni, e vi siano Amministrazioni deficitarie, la Regione, con atto del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni

vegetali effettua un riparto in favore delle suddette Amministrazioni che provvedono ad approvare elenchi supplementari.

13. **ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE**

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla presentazione della domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del Decreto.

14. **REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE**

Le opere ammesse al contributo devono essere realizzate entro il termine massimo del 13 giugno dell'anno finanziario di riferimento. I beneficiari, entro 10 giorni dalla ultimazione dei lavori, fanno pervenire alle Amministrazioni competenti la richiesta di collaudo degli interventi realizzati con la necessaria documentazione di rendicontazione.

Il contributo è erogato previa verifica dell'esecuzione degli interventi attraverso specifico controllo in loco delle operazioni indicate nella domanda di collaudo.

L'aiuto può essere altresì erogato in anticipo, prima della completa esecuzione delle operazioni, a condizione che l'esecuzione sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una fideiussione a favore di AGREA, secondo le modalità previste dall'Organismo pagatore. In tal caso le operazioni devono essere eseguite entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento anticipato, fatta salva la possibilità di proroga qualora:

- le superfici interessate rientrino in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
- il Servizio Fitosanitario abbia attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

L'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che interventi realizzati sulla stessa superficie (stesso poligono) per i quali il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo siano stati portati a termine.

Nel caso in cui il richiedente che presenta domanda di contributo per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente - abbia presentato nelle campagne

precedenti domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti con riferimento alla stessa superficie, e le operazioni non siano ancora concluse, l'aiuto potrà essere erogato solo a saldo e la domanda di pagamento dell'impianto di irrigazione potrà essere presentata solo dopo la richiesta di collaudo del vigneto oggetto del precedente contributo e comunque entro i termini di fine lavori fissati dalle presenti disposizioni.

Al fine di assicurare coerenza tra il premio forfettario e la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, il soggetto richiedente ai fini del collaudo dovrà dimostrare le spese relative ai beni e servizi extra-aziendali acquisiti. Per le opere realizzate in economia, l'azienda, all'atto del controllo, deve dimostrare la coerenza dei lavori realizzati con le dotazioni aziendali, sia in ordine alle attrezzature impiegate sia alla disponibilità di manodopera; tutto ciò al fine di verificare la compatibilità tra i costi globalmente sostenuti ed il livello degli aiuti previsto.

Nel caso in cui il costo globale (compreso quindi i lavori in economia) risulti inferiore al doppio del valore dell'aiuto, il contributo è ridotto proporzionalmente. In caso di pagamento anticipato tale riduzione è applicata stornando l'importo all'atto dello svincolo della fidejussione.

L'Ente competente provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato dell'impresa, per la verifica della situazione contributiva anche nella fase di liquidazione.

15. VARIANTI TECNICHE

Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della domanda, è ammessa la presentazione di un'unica richiesta di variante esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della domanda, o per sopravvenute cause di forza maggiore.

La richiesta di variante relativa, tra l'altro, alla tipologia di intervento, alle dimensioni dello stesso, nonché a modifiche relative a vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento, deve essere presentata all'Amministrazione competente prima dell'ultimazione dei lavori e comunque prima della richiesta di collaudo e deve essere opportunamente motivata.

Se la variante comporta il mancato rispetto delle finalità generali dell'intervento o l'attribuzione di un minor punteggio tali da determinare l'esclusione del beneficiario dalla concessione del contributo, l'Amministrazione

competente avvia il procedimento di revoca. Qualora il beneficiario abbia già percepito l'aiuto in anticipo si provvederà alla escussione della fidejussione.

16. VINCOLI

Le superfici impiantate beneficiando del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa in vigore, sono soggette ai seguenti vincoli:

- a) la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento di regolare esecuzione dei lavori; tali superfici non possono, pertanto, essere estirpate per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento dei lavori;
- b) devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I vincoli di cui alle lettere a) e b) si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Il mancato rispetto dei vincoli comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunitaria.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nella presente deliberazione si fa rinvio al Decreto, alle disposizioni definite da Agrea, nonché alla regolamentazione comunitaria.

Appendice n. 1

“Elenco delle varietà di vite per uva da vino autoctone o di antica coltivazione previste nei disciplinari di produzione DO e IGT”

VITIGNO	DISCIPLINARI DO	DISCIPLINARI IGT
Albana B.	Romagna Albana DOCG; Colli Bolognesi; Reno; Romagna	Sillaro o Bianco del Sillaro
Alionza B.		Emilia o dell'Emilia
Ancellotta N.	Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Salamino di Santa Croce; Reggiano	Emilia o dell'Emilia; Rubicone
Bervedino B.	Colli Piacentini	
Centesimino N.		Forli, Ravenna, Rubicone
Fogarina N.	Reggiano	Emilia o dell'Emilia
Fortana N.	Bosco Eliceo; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Lambrusco Salamino di Santa Croce	Emilia o dell'Emilia; Forli; Ravenna; Rubicone; Fortana del Tarò; Terre di Veleja; Val Tidone
Lambrusco Barghi N.	Reggiano, Colli di Scandiano e Canossa	Emilia o dell'Emilia
Lambrusco di Sorbara N.	Lambrusco di Sorbara; Modena o Provincia di Modena; Reggiano	Emilia o dell'Emilia;
Lambrusco grasparossa N.	Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Modena o Provincia di Modena; Reggiano	Emilia o dell'Emilia;
Lambrusco Maestri N.	Colli di Parma; Modena o Provincia di Modena; Reggiano	Emilia o dell'Emilia;
Lambrusco Marani N.	Colli di Scandiano e Canossa; Modena o Provincia di Modena; Reggiano	Emilia o dell'Emilia;
Lambrusco Montericco N.	Colli di Scandiano e Canossa; Reggiano	Emilia o dell'Emilia
Lambrusco Oliva N.	Reggiano	Emilia o dell'Emilia
Lambrusco salamino N.	Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco di Sorbara; Lambrusco Salamino di Santa Croce; Modena o Provincia di Modena Reggiano	Emilia o dell'Emilia;
Malbo gentile N.	Colli di Scandiano e Canossa; Lambrusco Grasparossa di Castelvetro; Reggiano; Modena o Provincia di Modena	Emilia o dell'Emilia;
Malvasia di Candia aromatica B.	Colli di Parma; Colli di Scandiano e Canossa; Colli Piacentini	Emilia o dell'Emilia; Terre di Veleja
Melara B.	Colli Piacentini	
Montù B.	Reno	Castelfranco Emilia; Emilia o dell'Emilia; Forli; Ravenna; Rubicone
Mostosa B.	Colli di Rimini	
Ortrugo B.	Colli Piacentini	
Perla dei Vivi N.	Colli di Scandiano e Canossa;	
Grechetto gentile B. (sinonimo Pignoletto B.)	Colli Bolognesi; Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG; Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Modena o di Modena; Reno	Emilia o dell'Emilia; Rubicone;
Sangiovese N.	Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Colli di Romagna centrale; Reggiano; Romagna	Emilia o dell'Emilia; Forli; Ravenna; Rubicone
Santa Maria B.	Colli Piacenti	
Sgavetta N.	Colli di Scandiano e Canossa	
Spergola B.	Colli di Scandiano e Canossa	
Trebbiano modenese B.	Modena o Provincia di Modena	Castelfranco Emilia
Trebbiano romagnolo B.	Modena o Provincia di Modena; Bosco Eliceo; Colli Bolognesi; Colli di Faenza; Colli di Imola; Colli di Rimini; Colli di Scandiano e Canossa; Colli Piacentini; Colli di Romagna centrale; Reno; Romagna	Castelfranco Emilia; Emilia o dell'Emilia; Forli; Ravenna; Rubicone; Terre di Veleja; Val Tidone
Uva Longanesi N.		Forli; Ravenna; Rubicone

Appendice n. 2

Schede Riassuntive della Misura (in conformità con gli allegati 1 e 2 del Decreto n. 15938 del 20 dicembre 2013).

Scheda I**Regione Emilia-Romagna****1. SPECIFICHE TECNICHE:****1.1 Area di intervento:**

La Misura di riconversione e ristrutturazione dei vigneti si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP:

DO - IGP previste: tutte

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:

Imprenditori agricoli singoli e associati

1.4 Varietà:

- previste: le varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, fatto salvo quanto previsto nei singoli disciplinari di produzione delle DO e IGT.
- È riconosciuta preferenza alle varietà autoctone e tradizionali di qualità (previste nei disciplinari DO e IGT).

1.5 Forme di allevamento:

Previste: GDC, Casarsa, Cordone libero, Cordone speronato, Guyot, Duplex, Sylvoz, Alberello, Pergoletta Romagnola

Escluse: forme di allevamento non idonee alla meccanizzazione totale o parziale (deroga per la Pergoletta Romagnola per gli impianti di Romagna Albana DOCG), parziale deroga per Alberello in zone collinari.

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro:

- forma di allevamento Pergoletta Romagnola per Romagna Albana DOCG ceppi/ha 1500.
- forma di allevamento vigneti a doppia cortina ceppi/ha 1700.
- forma di allevamento vigneti a contropalliera e Cordone libero ceppi/ha 1700.

Il numero minimo di ceppi per gli impianti di vigneti idonei alla produzione di vini DO, dove fissato, è quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

E' ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative ai sesti di impianto rilevate in fase di collaudo e quanto previsto.

1.7 Superficie minima:

Domanda singola: 0,5 ha. Non sono previste domande collettive.

1.8 Azioni previste:

- c) riconversione varietale:
- estirpazione e reimpianto
 - reimpianto con diritto
 - reimpianto anticipato

- sovrainnesto
- d) ristrutturazione:
 - estirpazione e reimpianto
 - reimpianto con diritto
 - reimpianto anticipato
 - sovrainnesto
- e) ricollocazione:
 - estirpazione e reimpianto
 - reimpianto con diritto
 - reimpianto anticipato
 - sovrainnesto
- f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto con o senza modifica dell'impianto di allevamento.
 - allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto.

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: 20 anni

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione: 2 anni

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione :

- metodo forfettario
 - % massima 50

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- metodo: forfettario
 - Importo medio da decreto: 13.500 euro/ettaro

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

Metodo di determinazione definito dal decreto direttoriale dell'8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

Importo del ricavo medio:
per DOP: 4.395 euro/ettaro
per IGP: 5.402 euro/ettaro

Compensazione per le perdite di reddito

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2.000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

2.3 Importo del sostegno ammissibile per ettaro:

	Ristrutturazione/riconversione	contributo per la realizzazione dei lavori
		€/Ha
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	8.500,00
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	8.000,00
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	8.000,00
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	7.500,00

	Riconversione	contributo per la realizzazione dei lavori
		€/Ha
	riconversione varietale, mediante sovrainnesto, di vigneti idonei alla meccanizzazione delle operazioni colturali integrale o parziale (esclusa potatura)	1.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura)	2.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento	3.800,00

	idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura) più riconversione varietale mediante sovrainnesto	
--	---	--

Per ogni tipologia di vigneto realizzato con forme di allevamento ad alberello il contributo per ettaro è pari a euro 5.000,00 in considerazione delle spese non sostenute per l'acquisto dei materiali di sostegno.

Per la realizzazione di nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di impianto esistente con altro più efficiente (microirrigazione) è riconosciuto un contributo forfettario ad ettaro pari a € 800,00. In caso di realizzazione di impianto sub irriguo il contributo forfettario ad ettaro è pari ad € 1.300,00.

Per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione, il contributo ad ettaro viene aumentato, in maniera forfettaria, di euro 900,00 (600,00 per l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello).

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto:

- anticipato
- a collaudo

Scheda II

Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola - misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1 Operazioni collegate alla riconversione varietale (a) e alla ristrutturazione, compresa la ricollocazione, dell'impianto

viticolo (b) :

- **Operazioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**

1 E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

2 E' incluso anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.

- estirpazione dell'impianto viticolo
- rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
- raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali
- **operazioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
- analisi del suolo
- lavorazione profonda (rippatura, scasso)
- aratura
- erpicatura
- fresatura
- trattamenti antiparassitari e diserbo
- concimazione organica e minerale
- **operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
- squadra dell'impianto
- realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
- innesto/reinnesto
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)
- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario
- cure colturali (spese di allevamento, eliminazione infestanti ecc..)
- 2. **Operazioni ammissibili sotto la misura "miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo" con riferimento al nuovo impianto viticolo o all'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito (c):**
- **operazioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:**
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto per la modifica dell'impianto di allevamento
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto anche senza modifica della forma di allevamento
- **operazioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema di irrigazione:**
- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto
- 3. **Operazioni non ammissibili**

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività

- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Costruzione di frangivento/pareti di protezione dal vento
 - Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
 - Elevatori